



Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo Statale "Fratelli Cervi"



Codice Fiscale 80236150589 - Codice meccanografico RMIC85600X
Via Casetta Mattei 279, 00148 ROMA - tel. 066555010 - 066557671

www.scuolafratellicerui.edu.it - rmic85600x@pec.istruzione.it - rmic85600x@istruzione.it



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI, DELLE DONAZIONI DI BENI A FAVORE DELL'ISTITUTO

Redatto in conformità al D.Lgsn. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e D.I. 129/2018

Approvato con delibera n. 49 CDI del 24/11/2022

ART. 1. SPONSORIZZAZIONE

1.1 – Definizione

Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra l'Istituzione Scolastica statale e uno sponsor mediante il quale lo sponsor offre all'istituto beni o servizi in cambio di pubblicità.

L'Istituto Comprensivo IC Fratelli Cervi intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e promuovere una più spiccata innovazione dell'organizzazione tecnica e amministrativa e di realizzare maggiori economie di spesa per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato. Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Istituzione Scolastica (sponsee) offre ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o supporti di veicolazione delle informazioni, nome, logo, marchio a fronte dell'obbligo di versare un determinato corrispettivo.

1.2 - Soggetti Sponsor

Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:

- qualsiasi persona giuridica, comprese società di persone, di capitali, le cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi imprenditoriali;
- le associazioni senza fini di lucro;

Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve dichiarare alla scuola:

- le finalità ed intenzioni di tipo educativo - formativo;
- l'esplicita intenzione e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola;
- la non sussistenza di natura e scopi che siano in conflitto in alcun modo con l'utenza della scuola;
- la non sussistenza di provvedimenti di natura giudiziaria di qualsiasi tipo, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso.

Nella individuazione degli sponsor hanno priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell'infanzia, dell'adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura.

Le iniziative oggetto della sponsorizzazione devono essere finalizzate al perseguimento di interessi del servizio scolastico, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività della scuola e quella privata.

L'oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:

- a) sostegno al piano di attuazione Scuola digitale, attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista);
- b) interventi a favore di attività di laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, etc;
- c) iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi);
- d) iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, disabili, etc.);
- e) ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione.
- f) La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:
 - contributi economici;
 - cessione gratuita di beni e/o servizi;
 - compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dalla Scuola.

Il contributo può essere richiesto dalla Scuola a uno o più sponsor per la stessa iniziativa.

1.3 - Oggetto

L'oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:

- attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista;
- interventi a favore di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, tecnico-specialistiche;
- iniziative a favore di attività sportive ((gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi);
- iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, diversamente abili);
- ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua propria discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione.

1.4 - Modalità di Sponsorizzazione

La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme: contributi economici da versare direttamente all'Istituto, che possono essere richiesti ad uno o più sponsor per la stessa iniziativa. I risparmi di spesa o i maggiori introiti accertati a seguito della stipula dei contratti di sponsorizzazione, nella misura percentuale decisa annualmente in sede di accordo, sono destinati ad economie di bilancio e/o a nuovi interventi regolati dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio d'Istituto; cessione gratuita di beni e/o servizi; le società, le Associazioni ed i privati, possono in qualsiasi momento donare alla Scuola beni mobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita. L'Istituto, valutata l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità individuate; compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dall'Istituto. Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dall'Istituto, richiedendo eventualmente in contropartita la forma di pubblicità prescelta fra quelle definite.

1.5 - Obblighi a carico dell'Istituzione scolastica

L'Istituto, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie indicate di seguito: e del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, sito internet, ecc); dei plessi nello

spazio informativo dell'attività, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione; -logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;

Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto. Le imposte sulla pubblicità, ove dovute, dovranno essere corrisposte dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento di esecutività del contratto stesso

ART.2 DONAZIONI E COMODATI D'USO

2.1 - Definizione

Le istituzioni scolastiche possono accettare donazioni a condizione che le finalità indicate dal donante non contrastino con le finalità istituzionali.

Le donazioni liberali possono avvenire da parte di privati cittadini, o di associazioni o di enti, privati e pubblici, di Aziende che spontaneamente intendono offrire alla scuola sostegno in denaro o attraverso forniture di beni o servizi di qualsiasi genere, purché non in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola.

Tali donazioni possono essere:

- senza vincolo di destinazione o senza alcun obbligo richiesti alla scuola;
- con destinazione di scopo. Rientrano in questa categoria le donazioni finalizzate: all'acquisto di particolari strumenti didattici; sovvenzione di progetti; destinate a tutti o a particolari gruppi di alunni/studenti, purché non limitate a singole classi, con la possibilità di intitolare a personalità o ad istituzioni indicate dall'ente donatore; le donazioni

2.2 - Destinazione

La competenza a deliberare in merito alle donazioni è del Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art. 45, D.I. 129/2018.

La destinazione di una donazione all'Istituzione scolastica deve essere nell'interesse generale della scuola, vale a dire attinente alla realizzazione dei fini istituzionali della medesima e cioè formativi, educativi e sociali. Dette erogazioni rappresentano atti di generosità effettuati senza alcuno scopo di lucro e senza che, per l'erogante, vi possano essere benefici direttamente o indirettamente collegati all'erogazione.

L'Istituzione scolastica può stipulare contratti di comodato d'uso ai sensi dell'art. 44 del D.I. 129/2018.

2.3 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina il procedimento diretto alla conclusione di contratti di donazione o di comodati d'uso proposti all'Istituto Comprensivo statale Fratelli Cervi.

La scuola è autorizzata ad accettare DONAZIONI di beni di facile consumo o inventariabili nuovi (appositamente acquistati) oppure usati (questi solo se ritenuti comunque utili dalla scuola).

Nel caso di beni mobili usati ritenuti comunque utili dalla scuola è possibile accettare anche il COMODATO D'USO secondo le ordinarie disposizioni di diritto civile, d'uso; le donazioni dovranno invece essere accettate tramite apposita delibera del Consiglio d'Istituto.

In questo caso la delibera indicherà, opportunamente motivando, la destinazione del bene, tenuto conto della volontà del donante; Al di fuori di quanto previsto nel presente Regolamento nessun dipendente è delegato ad accettare donazioni di qualsivoglia natura in nome e per conto dell'Istituto.

2.4 – Disciplina dei contratti di donazione e di comodato d'uso

I contratti di donazione e di comodato d'uso sono disciplinati dal codice civile, salve eventuali modifiche o integrazioni pattuite tra le parti.

2.4.1. Proposta di donazione

La proposta di donazione deve essere preceduta da una lettera, della società, associazione o privato cittadino indirizzata al Dirigente Scolastico, che segnala la disponibilità a fornire il bene ovvero una determinata somma di denaro.

Nella proposta di donazione sono dichiarati: il nome, il cognome, la residenza del proponente, se è persona fisica, ovvero la sua denominazione e la sua sede, se è persona giuridica; la volontà di donare il denaro o il bene mobile (animus donandi); l'eventuale struttura organizzativa dell'Istituto Comprensivo cui il proponente intende destinare il denaro o il bene mobile; qualora oggetto della donazione sia denaro, l'importo; qualora oggetto della donazione sia un bene mobile: la marca, il modello, il costo (IVA inclusa); se il bene è stato acquistato dal proponente: la cessione del diritto di garanzia relativo alla cosa venduta (la cessione è sottoposta alla condizione della accettazione della proposta di donazione) l'impegno ad allegare copia della fattura d'acquisto e copia dei documenti relativi alla garanzia; se il bene è uno strumento tecnico, la conformità di esso alla normativa che ne disciplina le caratteristiche, se possibile indicando gli estremi della normativa stessa ed allegando i documenti nei quali sono rappresentate le caratteristiche del bene (documentazione tecnica).

2.4.2. Presupposti per l'accettazione della donazione

Salvo giustificato motivo, la proposta di donazione è accettata qualora ricorrano i seguenti presupposti: la proposta contiene le indicazioni di cui all'art. 2.4.1; il bene mobile ovvero l'impiego del denaro è strumentale all'attività istituzionale della struttura cui è destinato; qualora oggetto della proposta di donazione sia uno strumento tecnico-didattico, esso dovrà avere caratteristiche tali da farlo ritenere sicuro nel rispetto delle norme di sicurezza qualora oggetto della proposta di donazione sia uno strumento informatico, esso dovrà essere compatibile con il sistema informatico dell'Istituto

2.4.3. Procedimento per l'accettazione della donazione

Il DS verifica che la proposta di donazione contenga le indicazioni di cui all'art. 2.4.1. Se una o più di esse sono assenti, invita il proponente ad integrare la proposta. L'accettazione della donazione è stabilita con deliberazione del Consiglio di Istituto.

2.4.4. Forma della donazione

La donazione è conclusa con lettera di accettazione a firma del Dirigente Scolastico.

2.4.5. Proposta di comodato

Nella proposta di comodato sono dichiarati:

- a) il nome, il cognome, la residenza del proponente, se è persona fisica, ovvero la sua denominazione e la sua sede, se è persona giuridica;
- b) la marca, il modello, il costo (IVA inclusa) del bene;
- c) l'eventuale esistenza di diritti di esclusiva su beni di consumo o accessori del bene; le condizioni di manutenzione; se il bene è uno strumento biomedicale, la conformità di esso alla normativa che ne disciplina le caratteristiche, indicando gli estremi della normativa stessa; eventuali ulteriori requisiti individuati in via generale dalla Dirigenza per determinati tipi di beni; il plesso cui il proponente intende destinare il bene; il periodo di comodato; le eventuali deroghe o integrazioni della disciplina del comodato del codice civile;
- d) l'eventuale onere a carico dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi.

Alla proposta di comodato sono allegati, se esistenti, i documenti nei quali sono rappresentate le caratteristiche del bene (documentazione tecnica) e i manuali d'uso.

2.4.6. Presupposti per l'accettazione della proposta di comodato d'uso

La proposta di comodato è accettata qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- a) il bene è strumentale all'attività istituzionale dell'Istituto Comprensivo;
- b) se il proponente è un imprenditore: la proposta non deve essere formulata durante il procedimento diretto a concludere un contratto a titolo oneroso da soggetti che possono essere invitati o che sono stati invitati a presentare offerta;
- c) qualora oggetto della proposta di comodato sia uno strumento informatico, dovrà essere compatibile con il sistema informatico dell'Istituto;
- d) qualora l'oggetto della proposta di comodato comporti oneri finanziari a carico dell'Istituto, essi dovranno essere compatibili con le disponibilità dell'Istituto.

2.4.7. Procedimento per l'accettazione della proposta di comodato

Il DS verifica che la proposta di comodato contenga le indicazioni di cui all'art.2.4.5. Se una o più di esse sono assenti, invita il proponente ad integrare la proposta. L'accettazione del comodato è stabilita con deliberazione del Consiglio d'Istituto. La deliberazione è trasmessa: al plesso cui il bene è destinato.

Il comodato si perfeziona con la consegna del bene.

2.5 - Collaudo dei beni

I beni donati o in comodato sono sottoposti a collaudo di funzionamento. Tale collaudo è effettuato a seconda della tipologia del bene da una commissione appositamente costituita all'inizio dell'anno Scolastico. L'eventuale esito negativo del collaudo di funzionamento è subito segnalato per iscritto e costituisce titolo per il recesso dell'accettazione.